



**COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA**  
(PROVINCIA DI BRESCIA)

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Deliberazione n. 15 del 29/04/2023

**OGGETTO: ESAME APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

L'anno **duemilaventitre addi ventinove del mese di aprile** nella Sala Consiliare è stato convocato con inizio alle ore 09:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	GABANA SIMONETTA	Sindaco	X	
2.	DA LIO MAURO	Vice Sindaco		X
3.	COMINELLI ANTONELLA PAOLA	Consigliere	X	
4.	RIBELLI FABIO	Consigliere	X	
5.	RESENTINI STEFANO	Consigliere	X	
6.	PODAVINI MARCO	Consigliere		X
7.	FACCHETTI MICHELA	Consigliere		X
8.	MORELLI DARIO	Consigliere	X	
9.	BAZZOLI ELENA	Consigliere	X	
10.	DANIELI LODOVICA	Consigliere	X	
11.	SALGARELLI LUCA	Consigliere		X
12.	RE ANDREA	Consigliere	X	
13.	MONTEBELLER WALMIR JOSE'	Consigliere		X

Presenti n.8 - Assenti n.5

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE.

La Dott.ssa GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 4 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: ESAME APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Visto il vigente regolamento per la disciplina della tassa rifiuti - TARI, approvato con propria deliberazione n. 16 del 30/06/2021 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2022;

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 29 aprile 2022 di "Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il comune di Calvagese della Riviera per il periodo 2022-2025 (art. 3 - tqrif, allegato "a" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) in qualità di ente territorialmente competente"

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

Visto l'art. 14 comma 1 della legge n. 118 del 05/08/2022 che stabilisce: "All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli

avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni»;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI) riportate nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato "B".

Visti:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il comma 15 dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D. L. 30/12/2021 n. 228, convertito nella legge di conversione 25/02/2022 n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Preso atto che:

- il Ministero dell'Interno, con decreto pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, ha disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- tale termine è stato differito al 30 aprile 2023 ai sensi del comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022;

Dato atto che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico finanziari espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del Dlgs n. 267/2000 e smi;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto gli allegati parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti: unanimi favorevoli;

## DELIBERA

1. di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. di approvare, per quanto in premessa, le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI) riportate nell'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il vigente Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2022, risulta nella sua nuova formulazione come da Allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che le predette modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2023;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani;
6. di disporre che l'ufficio competente provveda a:
  - a) inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. lgs 28 settembre 1998, n. 360, dando atto che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, verranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021.
  - b) pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, la presente deliberazione e il testo del regolamento.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti: unanimi favorevoli;

## DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri:

ESAME APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

**PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Calvagese della Riviera, 29.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott.ssa Cristina Cipriani

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Calvagese della Riviera, 29.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott.ssa Cristina Cipriani

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to GABANA SIMONETTA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Calvagese della Riviera, 09 maggio 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

In data \_\_\_\_\_, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

**COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, li 09.05.2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. TARANTINO SALVATORE